

REGOLAMENTO

dell'

esame professionale superiore di Designer grafico

del **25 AOUT 2008**

Visto l'articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale l'organo responsabile di cui al punto 1.2 emana il seguente regolamento d'esame.

1 DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 Scopo dell'esame

La persona candidata deve dimostrare tramite l'esame professionale superiore che ha acquisito le competenze e facoltà per adeguarsi alle richieste elevate del campo professionale della comunicazione visuale.

Le competenze e facoltà di un Designer grafico si basano su una formazione professionale creativa e su esperienza nell'ambito della comunicazione visuale.

La/il Designer grafico diplomata/o è capace di risolvere compiti di creazione complessi nell'ambito della comunicazione visuale. È in grado di gestire il suo studio in proprio o il reparto grafica di un'agenzia di comunicazione o di pubblicità in tutto che riguarda la gestione del personale e le conoscenze.

1.2 Organo responsabile

1.21 Le organizzazioni professionali seguenti costituiscono l'organo responsabile:

- SGD Swiss Graphic Designers
- design network switzerland

1.22 L'organo responsabile è competente per tutta la Svizzera.

2 ORGANIZZAZIONE

2.1 Composizione della commissione d'esame

2.11 Lo svolgimento dell'esame è affidato a una commissione d'esame composta di 9 membri (3 delegati dei SGD Swiss Graphic Designers, 3 delegati del design network switzerland, 3 delegati dei organi di formazione e del ambito della comunicazione). La commissione è nominata dai comitati delle due organizzazioni professionali per un periodo di 4 anni.

2.12 La commissione d'esame si autocostruisce. Essa può decidere se è presente la maggioranza dei suoi membri. Le decisioni sono prese a maggioranza. A parità di voti, quello del/la presidente è determinante.

2.13 La commissione d'esame può anche fare appello a specialisti senza diritto di voto.

2.2 Compiti della commissione d'esame

2.21 La commissione d'esame

- a) emana le direttive inerenti al regolamento d'esame e le aggiorna periodicamente;
- b) fissa le tasse d'esame secondo la regolamentazione delle tasse del 31.12.1997 dell'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT);
- c) fissa la data e il luogo d'esame;
- d) definisce il programma d'esame;
- e) predispone la preparazione dei compiti d'esame e cura lo svolgimento dell'esame stesso;
- f) nomina i periti, li forma per le loro funzioni e li impiega;
- g) decide l'ammissione all'esame come pure l'eventuale esclusione dallo stesso;
- h) decide il conferimento del diploma;
- i) tratta le domande e i ricorsi;
- j) si occupa della contabilità e della corrispondenza;
- k) decide il riconoscimento e il computo di altri titoli o prestazioni;
- l) rende conto della sua attività alle istanze superiori e all'UFFT;
- m) provvede allo sviluppo e alla garanzia della qualità, in particolare all'aggiornamento regolare del profilo di qualificazione in conformità alle esigenze del mercato del lavoro.

2.22 La commissione d'esame può delegare compiti amministrativi e di gestione alla segreteria di una delle due organizzazioni professionali.

2.3 Notifica al pubblico / Vigilanza

2.31 L'esame ha luogo sotto la vigilanza della Confederazione. Non è pubblico. In casi particolari, la commissione d'esame può concedere delle deroghe.

2.32 L'UFFT riceve tempestivamente l'invito all'esame e la relativa documentazione.

3 PUBBLICAZIONE, ISCRIZIONE, AMMISSIONE, SPESE

3.1 Pubblicazione

3.11 L'esame è pubblicato almeno 5 mesi prima del suo inizio nelle tre lingue ufficiali.

3.12 La pubblicazione deve perlomeno indicare:

- le date dell'esame
- la tassa d'esame
- il recapito per l'iscrizione
- il termine d'iscrizione
- il lavoro di diploma e le modalità di svolgimento dell'esame.

3.2 Iscrizione

L'iscrizione include:

- a) un riepilogo della formazione assoluta e della pratica professionale svolta;
- b) le copie dei titoli e dei certificati di lavoro richiesti per essere ammessi all'esame;
- c) l'indicazione della lingua in cui si vuole essere esaminati;
- d) la copia di un documento d'identità con fotografia;
- e) il primo concetto del lavoro di diploma

3.3 Ammissione

3.31 È ammesso all'esame chi:

- a) possiede l'attestato federale capacità di grafico o un attestato professionale federale o un diploma di una scuola specializzata superiore in una professione affine (per esempio Poligrafo, Progettista tipografico per la comunicazione visuale, ...;

- b) può dare prova di un'esperienza pratica nella comunicazione visuale al minimo di tre anni;
- c) presenta un primo concetto del lavoro di diploma

È fatta riserva del pagamento della tassa d'esame entro i termini fissati al punto 3.41 e della consegna del lavoro di diploma in tempo.

- 3.32 L'UFFT decide l'equipollenza dei certificati e dei diplomi conseguiti all'estero.
- 3.33 La decisione in merito all'ammissione all'esame è comunicata al candidato per iscritto almeno tre mesi prima dell'inizio dell'esame. Ogni decisione negativa deve indicare la motivazione e i rimedi giuridici.

3.4 Spese

- 3.41 Il candidato versa la tassa d'esame previa conferma della sua ammissione. La stesura del diploma, l'iscrizione del nominativo del titolare nel registro dei titolari di diploma e l'eventuale contributo per le spese di materiale sono soggetti a una tassa separata a carico dei candidati.
- 3.42 A chi, conformemente al punto 4.2, si ritira nei termini prescritti o deve ritirarsi dall'esame per motivi validi, viene rimborsato l'importo pagato, dedotte le spese occorse.
- 3.43 Chi non supera gli esami non ha diritto ad alcun rimborso.
- 3.44 La tassa d'esame per i candidati ripetenti è fissata dalla commissione d'esame, di caso in caso, tenendo conto delle parti d'esame da ripetere.
- 3.45 Le spese di viaggio, vitto, alloggio e assicurazione durante gli esami sono a carico dei candidati.

4 SVOLGIMENTO DELL'ESAME

4.1 Convocazione

- 4.11 L'esame ha luogo se, dopo la pubblicazione, almeno 12 candidati adempiono alle condizioni d'ammissione.
- 4.12 Le persone candidate hanno diritto ad essere esaminate in una delle tre lingue ufficiali italiano, francese o tedesco.
- 4.13 Le persone candidate sono convocate almeno 6 settimane prima dell'inizio degli esami. La convocazione contiene:
 - a) il programma d'esame con l'indicazione precisa del luogo, della data e dell'ora degli esami come pure dei mezzi ausiliari che il candidato è autorizzato ad usare e a portare con sé;
 - b) l'elenco dei periti.
- 4.14 Le richieste di ricusa dei periti devono essere presentate alla commissione d'esame al più tardi 28 giorni prima dell'inizio degli esami, debitamente motivate. La commissione GQ adotta le disposizioni necessarie.

4.2 Ritiro

- 4.21 Un candidato può ritirare la propria iscrizione entro 8 settimane dall'inizio dell'esame.
- 4.22 Decorso questo termine il ritiro è ammesso soltanto per motivi validi.

Sono considerati motivi validi:

- a) maternità;
- b) malattia e infortunio;
- c) lutto nella cerchia ristretta;
- d) servizio militare, civile o di protezione civile imprevisto.

4.23 Il candidato deve immediatamente notificare per iscritto alla commissione d'esame i motivi del suo ritiro e giustificarli.

4.3 Mancata ammissione ed esclusione

4.31 I candidati che, in relazione alle condizioni di ammissione, danno scientemente indicazioni false o cercano in altri modi di ingannare la commissione d'esame, non sono ammessi all'esame.

4.32 È escluso dall'esame chi:

- a) utilizza mezzi ausiliari non autorizzati
- b) infrange in modo grave la disciplina dell'esame;
- c) tenta di ingannare i periti.

4.33 L'esclusione dall'esame deve essere decisa dalla commissione d'esame. Il candidato ha il diritto di sostenere l'esame con riserva fino al momento in cui la commissione d'esame non ha preso la sua decisione.

4.4 Sorveglianza degli esami, periti

4.41 L'esecuzione dei lavori d'esame scritti e pratici è sorvegliata da almeno una persona competente, la quale annota le proprie osservazioni.

4.42 Almeno due periti presenziano agli esami orali, prendono nota del colloquio d'esame così come dello svolgimento generale, valutano le prestazioni e determinano la nota di comune accordo.

4.43 La valutazione dei lavori d'esame scritti e pratici è effettuata da almeno due periti che determinano la nota di comune accordo.

4.44 I periti sono ricusati se sono parenti, oppure se sono o sono stati superiori, collaboratori o colleghi del candidato, oppure suoi docenti dei corsi di preparazione.

4.5 Riunione conclusiva per l'attribuzione delle note

4.51 In una riunione indetta al termine dell'esame, la commissione d'esame decide in merito al superamento dello stesso. Alla riunione è invitata la persona in rappresentanza dell'UFFT.

4.52 I parenti, coloro che sono o sono stati superiori o collaboratori del candidato, così come i suoi docenti dei corsi di preparazione devono essere ricusati al momento della decisione del conferimento del diploma.

5 ESAME

5.1 Parti dell'esame

5.11 L'esame è costituito dalle seguenti parti e dura:

Parte d'esame	Genere d'esame	Durata
1		
1.1 Lavoro di diploma	scritto/pratico (compito a casa)	30 giorni
1.1.1 - Esposizione		
1.1.2 - Analisi, studio di un caso tipo		
1.1.3 - Tesi, creazione		
1.1.4 - Media create		
1.2 Presentazione lavoro di diploma	orale	1,0 ora
2 Economia aziendale	scritto	1,5 ore
3 Gestione aziendale	scritto	1,5 ore
4 Tariffa	scritto	1,5 ore
5 Diritto	scritto	1,5 ore
6 Marketing e comunicazione	scritto	1,5 ore
7 Pubbliche relazioni	orale	0,5 ora
8 Dirigenza del personale	orale	0,5 ora
Totale senza lavoro di diploma		9,5 ore

5.12 Ogni parte d'esame può essere suddivisa in voci ed eventualmente in sottovoci. La commissione d'esame definisce questa suddivisione.

5.2 Contenuto

5.21 Il contenuto dettagliato della materia d'esame è specificato nelle direttive inerenti al regolamento d'esame di cui al punto 2.21 lett. a.

5.22 La commissione d'esame decide l'equivalenza di parti d'esame o moduli di altri esami di livello terziario già conclusi e l'eventuale dispensa dall'esame nelle corrispondenti parti previste dal presente regolamento.

6 VALUTAZIONE E NOTE

6.1 Disposizioni generali

La valutazione dell'esame e delle singole parti d'esame viene espressa in note. Si applicano le disposizioni di cui ai punti 6.2 e 6.3 del regolamento.

6.2 Valutazione

- 6.21 Le note delle sottovoci sono espresse con punti interi o mezzi punti, conformemente al punto 6.3.
- 6.22 La nota di una voce è determinata dalla media delle note di tutte le sottovoci in cui si suddivide. Essa è arrotondata a punti interi o mezzi punti conformemente al punto 6.3. Se il metodo di valutazione non contempla note di sottovoci, la nota della voce conseguita direttamente viene impartita conformemente al punto 6.3.
- 6.23 La nota di una parte d'esame è determinata dalla media delle note di tutte le voci in cui si suddivide. Essa è arrotondata a un decimale. Se il metodo di valutazione non contempla note di voci, la nota della parte d'esame conseguita direttamente viene impartita conformemente al punto 6.3.
- 6.24 La nota complessiva è data dalla media delle note delle singole parti d'esame. Essa è arrotondata a un decimale.

6.3 Valore delle note

Le prestazioni sono valutate con note da 6 a 1. Il 4,0 e le note superiori designano prestazioni sufficienti. Come note intermedie sono ammessi soltanto i mezzi punti.

7 SUPERAMENTO E RIPETIZIONE DELL'ESAME

7.1 Condizioni per il superamento dell'esame

7.11 L'esame è superato se:

- a) tutte le voci e sottovoci della parte d'esame 1 non sono inferiore a un 4,0
- b) la media arrotondata a un decimale delle note delle parti d'esame da 2 fino a 8 non è inferiore a un 4,0
- c) nelle parte d'esame da 2 fino a 8 nessuna nota è inferiore a un 3,0.

7.12 L'esame non è superato se il candidato

- a) non si ritira entro il termine previsto;
- b) non si presenta pur non avendo motivi validi;
- c) si ritira dopo l'inizio dell'esame senza addurre motivi validi;
- d) dev'essere escluso dallo stesso.

7.2 Certificato d'esame

La commissione d'esame rilascia a ogni candidato un certificato d'esame, dal quale risultano almeno:

- a) le note delle singole parti d'esame e la nota complessiva;
- b) il superamento o meno dell'esame;
- c) l'indicazione dei rimedi giuridici nel caso in cui non venga rilasciato il diploma.

7.3 Ripetizione

7.31 Chi non ha superato l'esame può ripeterlo due volte.

7.32 La ripetizione si limita solo alle parti nelle quali non si sia ottenuta almeno la nota 4,0. Se la condizione sotto il punto 7.11a non è realizzata, la ripetizione include sempre la parte d'esame 1.

7.33 Per la ripetizione si applicano le stesse condizioni d'iscrizione e d'ammissione valide per il primo esame.

8 DIPLOMA, TITOLO E PROCEDURA

8.1 Titolo e pubblicazione

8.11 Chi supera l'esame ottiene il diploma federale. Il diploma è rilasciato dall'UFFT e porta le firme del direttore dell'UFFT e del presidente della commissione d'esame.

8.12 I titolari del diploma sono autorizzati a portare il seguente titolo protetto:

- **Designer grafico diplomato /a**
- **dipl. Grafik-Designer / dipl. Grafik-Designerin**
- **Designer graphique diplômé /e**

Per la traduzione inglese si raccomanda "Graphic Designer with Advanced Federal Diploma of Professional Education and Training".

8.13 I nominativi dei titolari di diploma sono iscritti in un registro tenuto dall'UFFT.

8.2 Ritiro del diploma

- 8.21 L'UFFT può ritirare un diploma conseguito illegalmente, con riserva di procedere penalmente.
- 8.22 Contro la decisione dell'UFFT può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla sua notifica.

8.3 Rimedi giuridici

- 8.31 Contro le decisioni della commissione d'esame relative all'esclusione dall'esame o al rifiuto di rilasciare il diploma può essere inoltrato ricorso presso l'UFFT, entro 30 giorni dalla notificazione. Il ricorso deve contenere le richieste del ricorrente e le relative motivazioni.
- 8.32 In prima istanza, la decisione sui ricorsi spetta all'UFFT. Contro la sua decisione può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla sua notifica.

9 COPERTURA DELLE SPESE D'ESAME

- 9.1 Le organizzazioni professionali, su proposta della commissione d'esame, fissano le vacanze secondo le quali vengono remunerati i membri della commissione d'esame e i periti.
- 9.2 Le organizzazioni professionali assumano le spese d'esame, nella misura in cui non siano coperte dalle tasse d'esame, dal contributo della Confederazione e da altre fonti.
- 9.3 Al termine dell'esame la commissione d'esame invia all'UFFT, conformemente alle sue direttive, un dettagliato conto economico. Su questa base l'UFFT fissa il contributo federale per lo svolgimento dell'esame.

10 DISPOSIZIONI FINALI

10.1 Disposizioni transitorie

I candidati che anno superato l'esame professionale superiore di Designer grafico in 2006 ricevano su richiesta il diploma federale dopo approvazione del presente regolamento.

10.2 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore previa approvazione dell'UFFT.

11 EMISSIONE E APPROVAZIONE

Zurigo,

SGD Swiss Graphic Designers

design network switzerland

Danilo Silvestri

Jürg Aemmer

Il presente regolamento è approvato.

Berna, **25 AOUT 2008**

UFFICIO FEDERALE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELLA
TECNOLOGIA
La Direttrice

Ursula Renold